

**SAS**

**Società per azioni semplificata con capitale di €**

**Sede legale:**

**RCS**

-----

**STATUTO AGGIORNATO**

**In seguito alle decisioni del Socio unico in data**

Certificato conforme dal Presidente:

Sig.

## **TITOLO I – FORMA – OGGETTO – RAGIONE SOCIALE**

### **SEDE LEGALE – DURATA**

#### **ARTICOLO 1 – FORMA**

È formata, tra i proprietari delle azioni di seguito create e di quelle che potranno esserlo ulteriormente, una società per azioni semplificata che sarà disciplinata dalle leggi e dai regolamenti in vigore, nonché dal presente statuto.

Essa funziona indifferentemente nella stessa forma con uno o più soci.

Non può fare pubblicamente appello al risparmio nella sua forma attuale di Società per azioni semplificata.

#### **ARTICOLO 2 - OGGETTO**

La Società ha per oggetto, direttamente o indirettamente, in Francia o all'estero:

- la produzione, l'acquisto, la vendita, la locazione, il montaggio e lo smontaggio di ogni sorta di strutture, di piccola o grande portata, di padiglioni, destinati per esempio all'organizzazione di feste, fiere, esposizioni, in diversi materiali e strutture nonché tutte le attrezzature interne,
- la concezione, la fabbricazione, la vendita e la locazione di qualsiasi durata di strutture mobili, di edifici semi-permanenti e di coperture di piscine nonché tutti i materiali necessari all'utilizzo di queste coperture,
- e, più generalmente, tutte le operazioni di qualsiasi natura che siano, economiche o giuridiche, finanziarie, civili o commerciali, che si possono ricollegare, direttamente o indirettamente, a questo oggetto sociale o a tutti gli oggetti simili, connessi o complementari.

#### **ARTICOLO 3 – RAGIONE SOCIALE**

La Società ha per ragione sociale: .

Gli atti e i documenti emananti dalla Società e destinati a terzi, in particolare le lettere, le fatture, gli annunci e le pubblicazioni varie, devono indicare la ragione sociale, preceduta o seguita immediatamente e in modo leggibile dalle parole "società per azioni semplificata" o dalle iniziali "S.A.S." e dall'enunciazione dell'importo del capitale sociale, nonché il numero Siren e RCS di .

#### **ARTICOLO 4 – SEDE LEGALE**

La sede legale è fissata:

Può essere trasferita in qualsiasi luogo situato nel "département" su decisione del Presidente.

#### **ARTICOLO 5 – DURATA**

La durata della Società è di 99 anni, a partire dalla sua immatricolazione al Registro del Commercio e delle Imprese, salvo i casi di proroga o di scioglimento anticipato previsti nel presente statuto.

## TITOLO II – APPORTI – CAPITALE SOCIALE – AZIONI

### ARTICOLO 6 – APPORTI

I sottoscritti apportano alla Società:

#### Apporti in denaro

Una somma totale di \_\_\_\_\_ di euro corrispondente a \_\_\_\_\_ azioni di un importo di \_\_\_\_\_ euro di valore nominale ciascuna, interamente sottoscritte ed integralmente liberate, è stata apportata alla costituzione:

- dalla società \_\_\_\_\_ ,  
la somma di \_\_\_\_\_ euro
- dalla società \_\_\_\_\_ ,  
la somma \_\_\_\_\_ euro
- dalla società \_\_\_\_\_ ,  
la somma di \_\_\_\_\_ euro
- dalla società \_\_\_\_\_ ,  
la somma di \_\_\_\_\_ euro
- dalla società \_\_\_\_\_ ,  
la somma di \_\_\_\_\_ euro

### ARTICOLO 7 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale è fissato alla somma di \_\_\_\_\_ di euro.

È diviso in \_\_\_\_\_ azioni di \_\_\_\_\_ euro di valore nominale ciascuna, interamente liberate.

### ARTICOLO 8 – VANTAGGI PARTICOLARI

Il presente statuto non stipula alcun vantaggio particolare.

### ARTICOLO 9 – MODIFICA DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto nelle condizioni previste dalla legge, da decisione collettiva dei soci o da decisione del socio unico.

I soci possono delegare al Presidente i poteri necessari al fine di realizzare, nel termine legale, l'aumento di capitale in una o più volte, di fissarne le modalità, di constatarne la realizzazione e di procedere alla modifica correlativa dello statuto.

In caso di aumento tramite emissione di azioni da sottoscrivere in denaro, un diritto di preferenza alla sottoscrizione di queste azioni è riservato ai proprietari delle azioni esistenti proporzionalmente alla loro partecipazione nel capitale della Società, nelle condizioni legali. Tuttavia, i soci possono rinunciare a titolo individuale al loro diritto preferenziale di sottoscrizione.

Il capitale sociale può essere ammortizzato, conformemente alle disposizioni degli articoli L. 225-198 e seguenti del Codice di commercio.

## **ARTICOLO 10 – LIBERAZIONE DELLE AZIONI**

### ***a) Azioni in denaro.***

Le azioni in denaro sono liberate, durante la sottoscrizione, della metà almeno del loro valore nominale. La liberazione del resto interviene in una o più volte su decisione del Presidente, nelle condizioni che fissa e in un termine che non può eccedere cinque (5) anni a partire dall'immatricolazione della Società al Registro del Commercio e delle Imprese, per il capitale sottoscritto durante la costituzione e, in caso di aumento di capitale, le azioni in denaro sono liberate di un quarto almeno del loro valore nominale, a partire dal giorno in cui questo è diventato definitivo.

Le azioni in denaro il cui importo risulta in parte di una incorporazione di riserve, utili o sovrapprezzo di emissione, e in parte di una liberazione in contanti, devono essere integralmente liberate durante la loro sottoscrizione.

Il richiamo dei decimi e la data alla quale le somme corrispondenti devono essere versate sono portati alla conoscenza degli azionisti, quindici (15) giorni almeno prima dell'epoca fissata per ogni versamento, tramite lettera raccomandata, con domanda di avviso di ricevimento, o tramite un avviso inserito in un giornale di annunci legali del luogo della sede legale.

Il socio che non effettua i versamenti esigibile sulle azioni alla loro scadenza è, di pieno diritto, e senza messa in mora preventiva, in debito con la Società di un interesse di ritardo calcolato giorno per giorno, a partire dalla data dell'esigibilità, al tasso legale in materia commerciale, maggiorato di tre punti.

La Società dispone, per ottenere il versamento di queste somme, del diritto di esecuzione e delle sanzioni previste dagli articoli L. 228-27 e seguenti del Codice di commercio.

### ***b) Azioni di apporto.***

Le azioni di apporto sono integralmente liberate già alla loro emissione.

## **ARTICOLO 11 – FORMA DELLE AZIONI**

Le azioni sono obbligatoriamente nominative.

La proprietà delle azioni risulta dalla loro iscrizione al nome del o dei titolari sui dei conti e registri tenuti a tal fine dalla Società.

Un'attestazione d'iscrizione in conto è rilasciata dalla Società ad ogni socio che ne fa domanda.

Le azioni sono indivisibili nei confronti della Società.

## **ARTICOLO 12 – TRASMISSIONE DELLE AZIONI**

### **I. Forma**

La cessione delle azioni si opera, nei confronti della Società come dei terzi, tramite un ordine di trasferimento firmato dal cedente o dal suo mandatario e dal cessionario se le azioni non sono interamente liberate.

L'ordine di trasferimento è registrato il giorno stesso della sua ricezione su un registro numerato e vidimato chiamato "registre des mouvements". La Società può esigere che le firme apposte sull'ordine di trasferimento siano certificate da un pubblico ufficiale o un sindaco, salvo disposizioni legislative contrarie.

## II. Negoziabilità

Le azioni sono liberamente negoziabili dopo l'immatricolazione della Società al Registro del Commercio e delle Imprese. In caso di aumento del capitale, le azioni sono negoziabili a partire dalla realizzazione di quest'ultimo.

Le azioni restano negoziabili dopo lo scioglimento della Società e fino alla chiusura della liquidazione.

## III. Esclusione

È escluso di pieno diritto ogni socio che è oggetto di una procedura di scioglimento, di concordato o di liquidazione giudiziaria.

Inoltre, l'esclusione di un socio può essere pronunciata nel caso di violazione dello statuto.

L'esclusione di un socio è decisa dalla collettività dei soci deliberando all'unanimità dei membri presente o rappresentati.

Il socio la cui esclusione è sottoposta alla collettività dei soci non prende parte al voto e le sue azioni non sono prese in conto per il calcolo del quorum e della maggioranza.

La decisione di esclusione non può intervenire che con riserva del rispetto delle formalità preliminari seguenti:

- Informazione del socio interessato con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, in un termine di quindici (15) giorni prima della data in cui deve pronunciarsi la collettività dei soci; questa lettera deve contenere i motivi dell'esclusione ipotizzata ed essere accompagnata da tutti i documenti giustificativi utili;
- Informazione identica di tutti gli altri soci;
- Durante la riunione della collettività dei soci, il socio la cui esclusione è chiesta può essere assistito da un suo consulente e richiedere, a sue spese, la presenza di un ufficiale giudiziario.

Il socio escluso deve cedere la totalità delle sue azioni, in un termine di 8 giorni a partire dall'esclusione, agli altri soci, proporzionalmente alla loro partecipazione al capitale.

Il prezzo delle azioni è fissato di comune accordo tra le parti; in assenza, questo prezzo sarà fissato secondo le condizioni previste all'articolo 1843-3 del Codice civile. Questo prezzo sarà pagato nei 15 giorni dalla fissazione fatta dall'esperto.

Il prezzo delle azioni del socio escluso dev'essere pagato a quest'ultimo nei 15 giorni seguenti la cessione di dette azioni.

## **ARTICOLO 13 – DIRITTI ED OBBLIGHI LEGATI ALLE AZIONI**

Ogni azione dà diritto, negli utili e nell'attivo sociale, a una parte proporzionale alla quota del capitale che essa rappresenta. Dà il diritto di partecipare, secondo le condizioni previste fissate dalla legge e dall'articolo 23 del presente statuto, alle decisioni collettive e al voto delle risoluzioni.

Ogni socio ha il diritto di essere informato sull'andamento della Società e di ottenere la comunicazione di certi documenti sociali nei tempi e secondo le condizioni previsti dalla legge e dal presente statuto.

La proprietà di un'azione comporta di pieno diritto adesione allo statuto e alle decisioni della collettività dei soci. I soci sono responsabili del passivo sociale nel limite dell'importo nominale delle azioni che possiedono. I diritti e gli obblighi legati all'azione seguono il titolo in qualsiasi mano esso passi e la cessione comprende tutti i dividendi scaduti e non pagati e a maturare, nonché, eventualmente, la parte nei fondi di riserva.

## **ARTICOLO 14 – INDIVISIBILITÀ DELLE AZIONI**

Nei confronti della Società, i titoli sono indivisibili, con riserva delle disposizioni seguenti:

Il diritto di voto legato all'azione appartiene à l'usufruttuario per le decisioni collettive ordinarie dei soci e al nudo proprietario per le decisioni collettive straordinarie dei soci.

I comproprietari di azioni indivise sono rappresentati alle riunioni della collettività dei soci da uno di loro o da un mandatario unico. In caso di disaccordo, il mandatario è designato con ordinanza del Presidente del tribunale di commercio, che statuisce in procedimento urgente.

Il diritto di voto è esercitato dal proprietario dei titoli dati in pegno. Il diritto del socio di ottenere comunicazione dei documenti sociali appartiene ugualmente ad ognuno dei comproprietari di azioni indivise, al nudo proprietario e all'usufruttuario di azioni.

## **TITOLO III – AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ**

### **ARTICOLO 15 – PRESIDENTE**

La Società è rappresentata, diretta ed amministrata da un Presidente, persona fisica o giuridica che può avere o no la qualità di socio o, se si tratta di una persona fisica, di lavoratore dipendente.

#### **a) Designazione**

Il Presidente è nominato dalla collettività dei soci o dal socio unico che possono revocarlo in qualsiasi momento, non dovendo essere la decisione di revoca motivata.

In caso di nomina di una persona giuridica in qualità di Presidente, i dirigenti sono sottoposti alle stesse condizioni ed obblighi ed incorrono nelle stesse responsabilità civili e penali come se fossero Presidente in (nome) proprio, senza pregiudizio della responsabilità solidale della persona giuridica che dirigono.

#### **b) Limite di età**

Il Presidente deve avere meno di 70 anni.

Quando il limite di età suddetto è raggiunto, il Presidente è considerato dimissionario d'ufficio al termine della più vicina decisione della collettività dei soci o del socio unico, approvante il bilancio della Società.

#### **c) Durata delle funzioni – Remunerazione**

Il mandato del Presidente può essere a durata determinata o indeterminata. Se è a durata determinata, il mandato del Presidente è rinnovabile senza limiti.

La decisione che nomina il Presidente fissa la durata delle sue funzioni e, all'occorrenza, le modalità della sua remunerazione.

Il Presidente può ottenere il rimborso dietro presentazione del giustificativo delle spese effettuate nel quadro delle sua missione per conto della Società.

#### **d) Cessazione delle funzioni**

Le funzioni del Presidente cessano sia:

- per l'arrivo del termine previsto al momento della sua nomina;
- per le dimissioni, che non possono essere effettive che alla scadenza di un preavviso di tre (3) mesi. Questo termine potrà essere ridotto di comune accordo nel caso in cui la Società abbia provveduto alla sua sostituzione in un termine più breve;
- per l'impossibilità per il Presidente di esercitare le sue funzioni durante una durata superiore a tre mesi;
- per l'arrivo al limite di età, nelle condizioni fissate al paragrafo b sopra;
- per la revoca, che può intervenire in qualsiasi momento e non dovendo essere motivata.

#### **e) Poteri**

Il Presidente rappresenta la società nei confronti dei terzi. È investito di pieni poteri per agire in ogni circostanza in nome della Società, nel limite dell'oggetto sociale.

Con riserva dei poteri espressamente attribuiti alla collettività dei soci dal presente statuto, il Presidente è investito di pieni poteri per agire in ogni circostanza in nome della Società, nel limite dell'oggetto della Società.

Tuttavia, il socio unico o la collettività dei soci che nomina il Presidente può validamente limitare i suoi poteri, senza che questa limitazione di poteri possa essere opponibile ai terzi.

#### **f) Deleghe di poteri**

Il Presidente può, nel limite delle sue attribuzioni, conferire qualsiasi delega di poteri in vista della realizzazione di operazioni determinate.

Queste deleghe permangono quando egli cesserà le sue funzioni, a meno che il suo successore non le revochi.

### **ARTICOLO 16 – DIRETTORI GENERALI**

Il presidente può essere assistito da uno o più direttori generali, persona fisica o persona giuridica, socio o no della società.

#### **a) Designazione**

Il Direttore Generale è nominato dalla collettività dei soci o dal socio unico su proposta del Presidente che possono revocarlo in qualsiasi momento, non dovendo essere la decisione di revoca motivata.

In caso di nomina di una persona giuridica in qualità di Direttore Generale, i dirigenti sono sottoposti alle stesse condizioni ed obblighi ed incorrono nelle stesse responsabilità civili o penali come se fossero Direttore

Generale in (nome) proprio, senza pregiudizio della responsabilità solidale della persona giuridica che dirigono.

**b) Limite di età**

Il Direttore Generale deve avere meno di 70 anni.

Quando il limite di età suddetto è raggiunto, il Direttore Generale è considerato dimissionario d'ufficio al termine della più vicina decisione della collettività dei soci o del socio unico, approvante il bilancio della Società.

**c) Durata delle funzioni – Remunerazione**

Il mandato del Direttore Generale può essere a durata determinata o indeterminata. Se è a durata determinata, il mandato del Direttore Generale è rinnovabile senza limiti.

La decisione che nomina il Direttore Generale fissa la durata delle sue funzioni e, all'occorrenza, le modalità della sua remunerazione.

Il Direttore Generale può ottenere il rimborso dietro presentazione del giustificativo delle spese effettuate nel quadro delle sua missione per conto della Società.

**d) Cessazione delle funzioni**

Le funzioni del Direttore Generale cessano sia:

- per l'arrivo del termine previsto al momento della sua nomina;
- per le dimissioni, che non possono essere effettive che alla scadenza di un preavviso di tre (3) mesi. Questo termine potrà essere ridotto di comune accordo nel caso in cui la Società abbia provveduto alla sua sostituzione in un termine più breve;
- per l'impossibilità per il Direttore Generale di esercitare le sue funzioni durante una durata superiore a tre mesi;
- per l'arrivo al limite di età, nelle condizioni fissate al paragrafo b sopra;

**e) Poteri**

Il Direttore Generale assiste il Presidente al quale resta subordinato.

Nel limite dei poteri che gli saranno consentiti dalla collettività dei soci, il Presidente consentirà una delega dei suoi poteri.

**ARTICOLO 17 – COMITATO STRATEGICO**

**1. I membri del Comitato Strategico**

**a) Designazione**

È creato un Comitato Strategico composto da un rappresentante di ogni socio della Società.

Quando una persona diventa socio della Società, diventa automaticamente membro del Comitato Strategico.

**b) Cessazione delle funzioni**

Le funzioni dei membri del Comitato Strategico finiscono in caso di perdita della qualità di socio.

**c) Poteri**



Il Comitato Strategico delibera sugli orientamenti strategici che gli sono presentati dal Presidente e/o dal Direttore Generale.

Delibera sulla situazione finanziaria e commerciale della Società che gli è presentata ogni trimestre dal Presidente e/o dal Direttore Generale.

Il suo ruolo è deliberativo.

Il Comitato Strategico si riunisce tanto spesso quanto l'interesse della Società lo esige e almeno una volta per trimestre i primi due anni a partire dall'immatricolazione della Società al Registro del Commercio e delle società e almeno due volte all'anno successivamente, su convocazione del Presidente fatta tramite qualsiasi mezzo e persino verbalmente, sia presso la sede legale che in qualsiasi altro luogo indicato nella convocazione.

Il Comitato Strategico può ugualmente essere convocato da due membri in qualsiasi momento.

Non potrà validamente deliberare che in presenza di almeno la metà dei membri. Se il Comitato Strategico non è composto che da due membri, la deliberazione non è valida che se questi due membri sono presenti.

Le decisioni sono prese alla maggioranza dei membri presenti, avendo il Presidente voto deliberativo.

Ogni membro del Comitato Strategico possiede un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione al capitale della Società.

I membri del Comitato Strategico così come qualsiasi persona chiamata ad assistere alle riunioni del comitato, sono tenuti alla discrezione nei confronti delle informazioni aventi un carattere confidenziale e date come tali dal Presidente.

La riunione del Comitato Strategico può svolgersi presso la sede legale o in qualsiasi luogo situato nel "département" indicato sulla convocazione, salvo accordo di tutti i membri. Le decisioni possono essere prese all'iniziativa della persona che le promuove sia tramite una riunione fisica dei membri, sia mediante una consultazione scritta, sia per teleconferenza (telefonica o audiovisiva), sia per posta elettronica, sia per un atto che esprime il consenso unanime dei membri.

La convocazione è fatta tramite qualsiasi mezzo otto (8) giorni prima. Il Comitato Strategico può tuttavia riunirsi in qualsiasi momento se tutti i membri sono presenti o rappresentati.

I membri possono farsi rappresentare alle riunioni del Comitato Strategico da qualsiasi persona designata a tal fine.

Le deliberazioni del Comitato Strategico sono constatate da resoconti firmati da due membri del comitato presenti. Essi dovranno indicare la data, l'identità dei membri presenti, rappresentati o assenti e non rappresentati e sotto ogni risoluzione il senso del voto dei membri (approvazione o rigetto).

In aggiunta a queste riunioni, i soci sono destinatari di un quadro di controllo mensile che documenta l'attività e la situazione finanziaria della Società.

## **2. Il Presidente del Comitato Strategico**

Il Comitato Strategico è rappresentato da un Presidente del Comitato Strategico che è sia il Presidente della Società, sia un Direttore Generale.

## **ARTICOLO 18 – CONVENZIONE TRA LA SOCIETÀ, IL PRESIDENTE O UNO DEI SUOI SOCI**

Le convenzioni dette regolamentate sono quelle che sono intervenute direttamente o attraverso persone interposte tra la società, i suoi dirigenti e i suoi soci possedenti più del 5% dei diritti di voto o in caso di controllo ai sensi dell'articolo L. 233-3 del Codice di commercio.

Sarà opportuno rispettare la procedura legale trattandosi di tali convenzioni.

Queste disposizioni non sono applicabili alle convenzioni che riguardano le operazioni correnti e concluse a delle condizioni normali.

Le convenzioni, quando la società comporta più di un socio, sono menzionate nel registro delle decisioni della collettività dei soci.

Quando il socio unico non è dirigente della società, le convenzioni concluse dal presidente sono sottoposte alla sua approvazione.

Qualsiasi convenzione, diversa da quella riguardante operazioni correnti concluse a delle condizioni normali, tra la società e il suo presidente, intervenute direttamente o attraverso una persona interposta, deve essere portata a conoscenza del "CAC" nel termine di un mese dal giorno della sua conclusione.

#### **TITOLO IV – CONTROLLO DEI CONTI DELLA SOCIETÀ**

##### **ARTICOLO 19 – "CAC"**

Il controllo della Società è esercitato da uno o più "CAC" titolari nominati dalla collettività dei soci o dal socio unico e che esercitano la loro missione, conformemente alla legge.

Uno o più "CAC" supplenti chiamati a sostituire il o i titolari in caso di rifiuto, di impedimento, dimissioni, decesso o sollevamento dall'incarico, sono nominati, dalla collettività dei soci o dal socio unico, contemporaneamente al o ai titolari e per la stessa durata.

I "CAC" titolari e supplenti sono nominati per una durata di sei (6) esercizi. Sono sempre rieleggibili.

Il "CAC" deve consegnare al Presidente i rapporti prescritti dalla legge, di modo che questo possa tenerli a disposizione dei soci nei termini regolamentari.

#### **TITOLO V – DECISIONI DELLA COLLETTIVITÀ DEI SOCI**

##### **ARTICOLO 20 – PRINCIPIO**

Le decisioni seguenti rilevano della sola competenza della collettività dei soci o del socio unico:

- nomina e revoca del Presidente della Società, del o dei Direttori Generali,
- remunerazione del Presidente della Società, del o dei Direttori Generali,
- nomina dei "CAC",
- cambio di ragione sociale,
- trasferimento della sede legale fuori dal "département",
- approvazione del bilancio ed assegnazione del risultato,
- modificazione dello statuto ed in particolare aumento, ammortamento o riduzione del capitale, fusione, apporto parziale di attivo, scissione, scioglimento, trasformazione,
- modificazione o approvazione delle clausole statutarie relative all'inalienabilità delle azioni, emissione di valori mobiliari che danno accesso o no al capitale,
- pegno di azienda,

- acquisizione, apporto, cessione di partecipazioni in altre società o costituzione di garanzie su queste partecipazioni,
- apporto, acquisto o vendita, presa o messa in affitto di aziende,
- acquisto, vendita, scambio o apporto di qualsiasi attivo immobiliare o attivo immobilizzato immateriale,
- creazione o scioglimento di filiali,
- proroga della durata della Società,
- così come qualsiasi altra decisione di cui al presente statuto.

Le deliberazioni prese conformemente alla legge e allo statuto obbligano tutti i soci anche assenti, dissidenti o incapaci.

Qualsiasi altra decisione rientra nel potere del Presidente.

## **ARTICOLO 21 – MODO DI DELIBERAZIONE – QUORUM – MAGGIORANZA**

Le decisioni che rilevano della competenza della collettività dei soci sono adottate secondo le modalità seguenti:

### I. Modi di deliberazione

Le decisioni collettive sono prese all’iniziativa del Presidente, in assemblea riunita presso la sede legale o in qualsiasi luogo nel “département” della sede indicato sulla convocazione, sia tramite consultazione scritta, sia per teleconferenza (telefonica o audiovisiva), sia per posta elettronica. Possono anche essere espresse tramite consenso unanime dei soci, dato in un atto.

I “CAC” o un mandatario di giustizia possono ugualmente convocare un’assemblea di soci nelle condizioni e secondo le modalità previste dall’articolo L.225-103 del Codice di commercio.

#### **a) Assemblee di soci**

I soci si riuniscono in assemblea, su convocazione del loro Presidente, presso la sede legale o in qualsiasi altro luogo indicato nella convocazione, in Francia o all’estero.

La convocazione è fatta tramite qualsiasi mezzo quindici (15) giorni prima. L’assemblea può tuttavia riunirsi in qualsiasi momento se tutti i soci sono presenti o rappresentati.

L’assemblea è presieduta dal Presidente et in sua assenza da un socio designato dai soci convocati all’assemblea.

I soci possono farsi rappresentare alle deliberazioni dell’assemblea da un altro socio o da qualsiasi altra persona designata a tal fine. Ogni socio può disporre di un numero illimitato di mandati. I mandati possono essere dati tramite qualsiasi mezzo scritto e precisamente tramite fax o telex. In caso di contestazione sulla validità del mandato conferito, l’onere della prova incombe a colui che invoca l’irregolarità del mandato.

È firmato un foglio di presenza nelle condizioni previste dal decreto n° 67-236 del 23 marzo 1967 per le società anonime.

#### **b) Consultazioni scritte**

I soci dispongono di un termine massimo di quindici (15) giorni a partire dalla data d’invio (tramite fax o qualsiasi altro mezzo che permette di fornirne la prova) dei progetti di decisioni per esprimere il loro voto per iscritto.

Il voto è formulato sotto il testo delle decisioni proposte e, per ogni decisione, con le parole “sì” o “no”. La risposta debitamente datata e firmata dal socio è inviata alla o alle persone che hanno preso l’iniziativa della consultazione, tramite fax o tramite qualsiasi altro mezzo che permette di fornire la prova di detta risposta.

Se nessuna o più caselle sono state barrate per una stessa decisione, il voto sarà considerato essere un voto di rigetto.

La mancanza di risposta di un socio entro il termine indicato vale come astensione totale del socio interessato. Nei cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione dell’ultima scheda di voto e al più tardi il quinto giorno lavorativo successivo la data limite fissata per la ricezione delle schede di voto, il Presidente redige, data e firma il verbale della delibera. Le schede di voto, le prove d’invio di queste schede ed il verbale delle deliberazioni sono conservati presso la sede legale.

#### **c) Deliberazioni tramite teleconferenza (telefonica o audiovisiva)**

Quando le deliberazioni sono effettuate tramite teleconferenza, il Presidente redige, nel più breve tempo possibile, data e firma un esemplare del verbale della seduta indicando:

- l’identità dei soci partecipanti alle deliberazioni, ed all’occorrenza, dei soci che essi rappresentano;
- l’identità dei soci non partecipanti alle deliberazioni (non votanti);
- il nome del Presidente della seduta;
- per ogni risoluzione, il senso dei voti rispettivi dei soci (approvazione, astensione o rigetto).

Il Presidente ne invia una copia tramite fax o tramite qualsiasi altro mezzo a ciascun socio. I soci che hanno partecipato alle deliberazioni gliene rimandano una copia, quanto prima, dopo averla firmata, tramite fax o tramite qualsiasi altro mezzo che permette di fornirne la prova. In caso di mandato, una prova dei mandati gli è ugualmente spedita prima dell’apertura delle deliberazioni tramite fax o tramite qualsiasi altro mezzo che permette di fornirne la copia.

Le prove d’invio del verbale ai soci e le copie rispediti firmate dei soci come sopra indicato sono conservate presso la sede legale.

Una decisione è considerata essere presa nel luogo dove si trova il Presidente della seduta.

#### **d) Posta elettronica**

Se il Presidente l’autorizza per uno o più soci designati, il diritto di voto può essere espresso tramite posta elettronica (e-mail), a condizione che l’utilizzo avvenga con un programma di crittografia.

Questo messaggio elettronico contiene il nome, l’indirizzo del socio, la data e l’ora dell’invio.

Nell’ipotesi sopraccitata, il socio comunica al Presidente il codice di accesso, il quale fa una copia su supporto cartaceo del messaggio elettronico ricevuto e visibile sullo schermo del suo computer.

Questa copia certificata conforme è annessa al verbale della consultazione.

Affinché il messaggio elettronico sia ammesso come espressione di un voto, è opportuno che per ogni decisione, un voto con “sì” o con “no”, sia nettamente espresso; in assenza, il socio è considerato come astenuto. Il socio che adotta che questo modo di espressione, non può in alcun caso rendere responsabile la Società di qualsiasi incidente tecnico legato all’invio del messaggio elettronico.

#### **e) Atto a firma privata**

I soci, su domanda del Presidente, prendono le decisioni con un atto.

L'apposizione delle firme e sigle di tutti i soci su questo documento, che deve essere stabilito in tanti esemplari originali quanti sono i soci firmatari, più uno per la Società, vale presa di decisione.

Il "CAC" è tenuto informato dei progetti di atti comportanti presa di decisione; una copia dell'atto progettato gli è inviata su semplice domanda.

Questo atto deve contenere: le condizioni di informazioni dei soci e, se del caso, dei documenti necessari o sui quali vertono le decisioni da prendere; la natura precisa della decisione da adottare; l'identità (cognome, nomi, domicilio) di ogni firmatario del documento.

Un originale di questo atto resta in possesso della Società per essere rilegato nel registro dei verbali.

Questa decisione è menzionata, alla sua data, nel registro dei verbali, indicando la data, la natura, l'oggetto dell'atto, il cognome ed i nomi di tutti i firmatari di questo atto.

Per i bisogni dei terzi o delle formalità, il Presidente crea delle copie certificate conformi di questo atto.

## II. Quorum

### **a) Decisioni straordinarie**

La collettività dei soci, riunita straordinariamente, non può deliberare validamente che se i soci, presenti o rappresentati, o che votano per corrispondenza o tramite posta elettronica, possiedono almeno, su prima convocazione, il terzo e, su seconda convocazione, il quarto delle azioni aventi il diritto di voto.

### **b) Decisioni ordinarie**

La collettività dei soci, riunita ordinariamente, non può deliberare validamente che se i soci, presenti o rappresentati, o che votano per corrispondenza o tramite posta elettronica, possiedono almeno, su prima convocazione, il quarto delle azioni aventi il diritto di voto. Nessun quorum è richiesto su seconda convocazione.

## III. Maggioranza

Le decisioni collettive dei soci sono qualificate ordinarie o straordinarie.

Le decisioni ordinarie sono quelle che non modificano lo statuto.

Le decisioni straordinarie sono le sole a poter modificare lo statuto in tutte le sue disposizioni. Non possono, tuttavia, aumentare gli impegni dei soci.

### **a) Decisioni straordinarie**

Le decisioni relative alla modifica statutaria delle clausole afferenti l'inalienabilità temporanea delle azioni, alla necessità di un consenso in caso di cessione di azioni, all'esclusione di un socio, alla sospensione dei diritti di voto ed alla trasformazione della Società non possono essere adottate che all'unanimità dei soci.

Le decisioni che comportano adozione o modifica delle clausole statutarie, con riserva delle disposizioni contrarie previste nel presente statuto, sono prese alla maggioranza dei due terzi (2/3) dei voti dei soci presenti e rappresentati.

### **b) Decisioni ordinarie**

Tutte le altre decisioni, precisamente le decisioni riguardanti i "CAC" o l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, sono prese alla maggioranza dei soci presenti e rappresentati.

## **ARTICOLO 22 – VERBALE E REGISTRO DI PRESENZA**

Le decisioni della collettività dei soci o del socio unico, qualunque sia il modo, sono constatate da verbali redatti su un registro speciale o su dei fogli mobili numerati nelle condizioni previste dal decreto n° 67-236 del 23 marzo 1967 sulle società commerciali.

Questi fogli o questi registri sono tenuti presso la sede della Società. Sono firmati dal Presidente della seduta.

I verbali devono indicare il modo di deliberazione, la data di deliberazione, i nomi dei soci presenti, rappresentati o assenti e di qualsiasi altra persona che ha assistito a tutte o ad una parte delle deliberazioni, il nome del Presidente della seduta e il testo delle risoluzioni e sotto ogni risoluzione il senso del voto dei soci (approvazione, astensione o rigetto).

Le copie o estratti dei verbali delle deliberazioni sono validamente certificati dal Presidente o da un procuratore abilitato a tal fine. Dopo lo scioglimento della Società, le copie o gli estratti sono firmati dal o dai liquidatori.

## **ARTICOLO 23 – DIRITTO DI VOTO**

Il diritto di voto connesso alle azioni di capitale o di godimento è proporzionale alla quota di capitale che esse rappresentano ed ogni azione dà diritto ad un voto.

## **TITOLO VII – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO**

### **INFORMAZIONE CONTABILE E FINANZIARIA**

#### **DESTINAZIONE DEGLI UTILI**

## **ARTICOLO 24 – ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale ha una durata di dodici (12) mesi. Comincia il 1° gennaio per terminare il 31 dicembre.

A titolo eccezionale, il primo esercizio sociale sarà chiuso il \_\_\_\_\_.

## **ARTICOLO 25 – BILANCIO**

È tenuta una contabilità regolare delle operazioni sociali conformemente alle leggi e agli usi del commercio.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Presidente compila un inventario dei diversi elementi dell'attivo e del passivo esistenti a quella data. Stila ugualmente un bilancio che descrive gli elementi attivi e passivi, il conto economico che ricapitola i ricavi e le spese dell'esercizio e la nota integrativa che completa e commenta l'informazione data dal bilancio e dal conto economico.

Redige il rapporto di gestione sulla situazione della Società durante l'esercizio trascorso.

Tutti questi documenti sono messi a disposizione dei "CAC" nelle condizioni previste dalla legge.

Questi documenti sono sottoposti ogni anno all'approvazione dei soci o del socio unico, nei sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

## **ARTICOLO 26 – DESTINAZIONE DEGLI UTILI**

Se risulta dal bilancio dell'esercizio, così come è approvato, l'esistenza di un utile distribuibile sufficiente, i soci o il socio unico decidono di scriverlo in uno o più fondi di riserva di cui regolano la destinazione o l'impiego, di riportarlo a nuovo o di distribuirlo.

Analogamente, dopo aver constatato l'esistenza di riserve di cui hanno la disponibilità, i soci o il socio unico possono decidere la distribuzione di somme prelevate su queste riserve.

Le perdite, se ne esistono, sono portate al conto "riporto a nuovo" o compensate con le riserve esistenti.

#### **ARTICOLO 27 – MESSA IN PAGAMENTO DEI DIVIDENDI**

I dividendi sono messi in pagamento su decisione dei soci o del socio unico, o in assenza, del Presidente, in un termine massimo di nove (9) mesi, dopo la chiusura dell'esercizio. Questo termine può essere prorogato per decisione giudiziaria.

I soci deliberanti collettivamente o il socio unico, che deliberano sul bilancio dell'esercizio, hanno la facoltà di accordare ad ogni socio, per tutti o parte dei dividendi messi in distribuzione o degli acconti sul dividendo, un'opzione tra il pagamento del dividendo o degli acconti sul dividendo in denaro o in azioni della Società.

#### **ARTICOLO 28 – PERDITA DELLA METÀ DEL CAPITALE**

Se, a causa delle perdite constatate nei documenti contabili, i capitali propri della Società diventano inferiori alla metà del capitale sociale, il Presidente è tenuto, nei quattro (4) mesi dall'approvazione del bilancio che hanno fatto apparire questa perdita, a consultare la collettività dei soci o il socio unico, al fine di decidere se ha luogo lo scioglimento anticipato della Società, deliberando la collettività dei soci alla maggioranza dei due terzi (2/3) dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Se lo scioglimento non è pronunciato, la Società è tenuta, al più tardi alla chiusura del secondo esercizio successivo a quello nel corso del quale la constatazione delle perdite è avvenuta e con riserva delle disposizioni del Codice di commercio, a ridurre il suo capitale di un importo almeno uguale a quello delle perdite che non sono potute essere imputate alle riserve se, in questo periodo, i capitali propri non sono stati ricostituiti a concorrenza di un valore almeno uguale alla metà del capitale sociale. In caso di inosservanza di queste prescrizioni, qualsiasi interessato può chiedere in giustizia lo scioglimento della Società.

#### **ARTICOLO 29 – COMITATO AZIENDALE**

I delegati del Comitato aziendale esercitano i diritti che gli sono attribuiti dalla legge presso il Presidente.

Per quanto riguarda le domande d'iscrizioni, emananti dal Comitato aziendale, dei progetti di risoluzioni all'ordine del giorno delle assemblee, il Presidente ne accusa ricevuta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite un mezzo di telecomunicazione, in un termine di cinque (5) giorni a partire dalla loro data di ricezione.

Questi progetti di risoluzione saranno iscritti all'ordine del giorno e sottoposti alla collettività dei soci o al socio unico.

#### **ARTICOLO 30 – SCIoglimento –LIQUIDAZIONE**

La Società è sciolta alla scadenza del termine o dell'oggetto sociale fissati dallo statuto, salvo proroga, in seguito a fusione incorporazione da parte di un'altra società, a fusione con creazione di una società nuova o di scissione o a decisione dei soci che pronunciano lo scioglimento anticipato.

Infine, lo scioglimento della Società può ugualmente essere pronunciato nelle condizioni di diritto comune applicabili alle società anonime nel caso in cui i capitali propri della Società divenissero inferiori alla metà dell'importo del capitale sociale.

La Società è in liquidazione, dal momento del suo scioglimento, qualunque ne sia la causa.

In caso di riunione di tutte le azioni in una sola mano, la scadenza della Società o il suo scioglimento per qualsiasi causa comporta la trasmissione universale del patrimonio sociale al Socio unico, senza che vi sia la liquidazione, con riserva del diritto di opposizione dei creditori, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1844-5 del Codice civile. L'articolo 1844-5 del Codice civile non è applicabile alle società per azioni semplificate unipersonali il cui socio unico è una persona fisica.

Lo scioglimento mette fine alle funzioni dei mandatari sociali: il "CAC" conserva il suo mandato fino alla chiusura delle operazioni di liquidazione.

I soci conservano gli stessi poteri che nel corso della vita sociale.

I soci che pronunciano lo scioglimento, regolano il modo di liquidazione e nominano uno o più liquidatori di cui determinano i poteri e che esercitano le loro funzioni conformemente alla legislazione in vigore.

La personalità giuridica della Società sussiste per i bisogni della sua liquidazione fino alla chiusura di questa. Tuttavia, la sua ragione sociale dovrà essere seguita dalla menzione "Società in scioglimento" e dal o dai nomi dei liquidatori su tutti gli atti ed i documenti emananti dalla Società e destinati ai terzi.

Il ricavo netto della liquidazione dopo il rimborso ai soci dell'importo nominale e non ammortizzato delle loro azioni è ripartito tra i soci in proporzione alla loro partecipazione nel capitale sociale.

#### **ARTICOLO 31 – CONTESTAZIONI**

Qualsiasi contestazione che potrebbe sorgere nel corso della vita sociale o nel corso della liquidazione della Società, sia tra i soci e la Società, sia tra i soci stessi a proposito degli affari sociali, sarà giudicata conformemente alla legge e sottoposta alla giurisdizione dei tribunali competenti.